



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO E IL TRIBUNALE DI UDINE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'
ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e art. 2 del DM 26 marzo 2001

Premesso

- che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il comune di Lignano Sabbiadoro (UD), presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio servizi scolastici educativi e politiche giovanili

Settore: Sviluppo socio-turistico

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 10:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 16:00 alle 17:30

tel. 0431 409144 - telefax 0431 73288

web: <http://www.lignano.org> e-mail: serviziscolasticieducativi@lignano.org

LIGNANO
SABBIAADORO
50
1959 - 2009

il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Alessandra Botta, Presidente del Tribunale di Udine, con sede legale a Udine - codice fiscale 80016640304

e

il **Comune di Lignano Sabbiadoro**, nella persona del Sindaco Dott. Silvano Delzotto, con sede legale a Lignano Sabbiadoro – Viale Europa n. 26, C.F. 83000710307

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Attività da svolgere

Il Comune di Lignano Sabbiadoro accoglie i soggetti interessati alle misure previste dall'art. 186 comma 9 bis del Codice della strada, in numero non superiore a 2 (due) unità contemporanee purchè residenti nel Comune o in subordine in uno dei Comuni dell'ambito di Latisana, ma domiciliati nel Comune di Lignano per motivi di lavoro, affinché possano svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, svolgendo mansioni di tipo amministrativo presso gli uffici comunali o tecnico-manutentivo presso i servizi esterni.

Art.2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il comune di Lignano Sabbiadoro dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo ai responsabili dei Settori coinvolti.

Art. 4 - Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Lignano Sabbiadoro si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Lignano Sabbiadoro di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. Sono a carico del comune gli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali.

Il presente atto, redatto in carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso dell'art.5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Udine —
IL PRESIDENTE

dott.ssa Alessandra Bottan

Per il Comune di Lignano Sabbiadoro —
IL SINDACO

Dott. Silvano Delzotto



Lignano Sabbiadoro, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott.ssa A. Bottan

Udine, 21/4/11

RESEARCH AND DEVELOPMENT
SECTION 5.02